



## COMUNE di CAPUA

Provincia di Caserta

### COPIA di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE

N° 127 del 03.05.2011

**Oggetto: TAV S.p.A. – Comune di Capua - Approvazione schemi di convenzione per la regolamentazione della coesistenza dell'elettrodotto a 150Kv a servizio della linea A.V. con le infrastrutture comunali, e delle interferenze della linea Alta Velocità Milano – Napoli con le tubazioni comunali .**

Ambito di Settore: **Ripartizione LL.PP.**

L'anno duemilaundici il giorno 3 del mese di maggio alle ore 13,00 nella Sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il **dott. Carmine Antropoli** nella sua qualità di **Sindaco** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

		Presenti	Assenti
<b>ANTROPOLI CARMINE</b>	<b>Sindaco</b>	<b>X</b>	
<b>BROGNA FERNANDO</b>	<b>Assessore</b>		<b>X</b>
<b>BOTTA UMBERTO</b>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>	
<b>BUGLIONE FABIO</b>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>	
<b>MAZZARELLA GIOVANNI</b>	<b>Assessore</b>		<b>X</b>
<b>RAMELLI MARINA</b>	<b>Assessore</b>		<b>X</b>
<b>RICCI MARCO</b>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>	
<b>TRISOLINO CLAUDIO</b>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>	
<b>TOTALE</b>		<b>5</b>	<b>3</b>

Assiste il Segretario Generale **Dott. Massimo Scuncio** incaricato della redazione del verbale.  
E' presente, altresì, il Direttore Generale **Dott. Alberto Giojelli**.

## RELAZIONE ISTRUTTORIA

### Premesso che:

- Con delibera di G.M. n. 197 del 05.07.2010, veniva approvato lo schema di convenzione tra T.A.V. S.p.A e Comune di Capua, per disciplinare i rapporti tra TAV/RFI, proprietaria dell'elettrodotto AT 150 Kv a servizio della tratta ferroviaria Alta Velocità Roma Napoli, IRICAV UNO, progettista e realizzatore dell'opera ed il Comune di Capua ,proprietario delle opere preesistenti interferite dal suddetto elettrodotto;
- Considerato il lasso di tempo trascorso dalla suddetta approvazione e la mancata formalizzazione di detta sottoscrizione, essendo, peraltro , intervenute modifiche allo stesso atto, .è necessario riapprovare lo schema di convenzione per la disciplina delle interferenze innanzi dette.
- Il Consorzio IRICAV UNO, ha presentato ulteriore schema di convenzione per disciplinare i rapporti permanenti connessi alla risoluzione delle interferenze della linea ferroviaria ad Alta Velocità Milano – Napoli di proprietà RFI, con le tubazioni di proprietà del Comune;
- **Considerato** che appare opportuno approvare gli allegati schemi di convenzione;
- **Dato Atto** che l'adozione della presente proposta di delibera non comporta assunzione di spese a carico dell'Ente ;

**Il Funzionario Istruttore**  
F.to geom. Silvio Pellegrino

Tanto premesso

**il Responsabile del Settore LL.PP. ing. Francesco Greco di concerto con il Sindaco**

**Letta** la relazione istruttoria.

**Visti** il D.P.R. 554/99 e il D.L.vo n°163/2006

**Visto** il T.U.E.L.

**Ritenuto** doversi provvedere in merito

### **PROPONGONO ALLA GIUNTA MUNICIPALE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE**

1. **Di approvare** la succitata premessa narrativa la quale è espressamente richiamata, che qui deve intendersi integralmente riportata;
2. **Di riapprovare** l'allegato schema di convenzione tra TAV/RFI, proprietaria dell'elettrodotto AT 150 Kv a servizio della tratta ferroviaria Alta Velocità Roma Napoli, IRICAV UNO, progettista e realizzatore dell'opera, ed il Comune di Capua ,proprietario delle opere preesistenti interferite dal suddetto elettrodotto, precedentemente approvato con atto di G.M. n.197 del 05.072010;
3. **Di approvare** l'allegato schema di convenzione tra TAV/RFI, Linea alta Velocità Milano – Napoli tratta Roma Napoli ed il Comune di Capua, per la regolamentazione della coesistenza della linea ferroviaria , con le tubazioni di proprietà comunali;
4. Di incaricare il capo settore LL.PP. ing, Francesco Greco della sottoscrizione delle suddette convenzioni;

5. **Di conferire**, stante l'urgenza, al presente deliberato immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, terzo e quarto comma, del D.L.gvo 18-08-2000, n° 267.

**Il Sindaco**

F.to Dott. Carmine Antropoli

**Il Capo Settore**

F.to Ing. Francesco Greco



# COMUNE DI CAPUA

PROVINCIA DI CASERTA

Spazio riservato all'Ufficio proponente – Settore LL.PP. Relatore Ass.LL.PP	Spazio riservato all'Ufficio Ragioneria Prot.n. _____ del _____
---	---

Spazio riservato all'Ufficio Giunta  
Proposta n. 127 del 28.04.2011  
La presente proposta è stata approvata nella seduta del **03.05.2011** con il numero **127**

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: TAV S.p.A. – Comune di Capua - Approvazione schemi di convenzione per la regolamentazione della coesistenza dell'elettrodotto a 150Kv a servizio della linea A.V. con le infrastrutture comunali, e delle interferenze della linea Alta Velocità Milano – Napoli con le tubazioni comunali .

### *PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA*

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

*Atto non soggetto al parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.*       *Atto soggetto al parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria.*

Capua, li 28.04.11

Il Responsabile del Settore  
F.to ing. Francesco Greco

### *PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE*

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

Capua, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile di Ragioneria

## **LA GIUNTA MUNICIPALE**

**Lette** la relazione istruttoria e la conseguente proposta di deliberazione;

**Ritenuto** doversi provvedere in merito;

**Preso atto che** sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, nelle forme prescritte dal disposto di cui all'art. 49 del D.lgvo 267/00 e s.m.i.;

*A voti unanimi legalmente resi:*

### **DELIBERA**

1. Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto.
2. Demandare al Responsabile del Settore LL.PP. ogni consequenziale adempimento necessario.
3. Conferire al presente atto, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

*Del che il presente verbale viene sottoscritto.*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**F.to Dott. Massimo SCUNCIO**

**IL SINDACO**  
**F.to dott. Carmine Antropoli**

## CONVENZIONE

### TRA

- il **Comune di CAPUA** (di seguito denominato COMUNE), con sede legale in Capua in Piazza dei Giudici, rappresentato nel presente atto dall'ing. Francesco Greco nella sua qualità di responsabile del settore LL.PP., giusta delibera n. del C.C. in data

- **la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.**, (nel seguito denominata per brevità "RFI") con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, cap. 00161, partita IVA e C.F. 01585570581, rappresentata nel presente atto dal Consorzio IRICAV-UNO, in qualità di procuratore speciale di RFI in virtù dei poteri conferiti con atto autenticato nella firma dal notaio Paolo Castellini in Roma in data 23 febbraio 2011, rep. 76704/18850, ed allegata al presente atto sub "A";

- il **Consorzio IRICAV UNO**, (di seguito denominato per brevità "IRICAV UNO"), con sede in Roma, via Salaria n°1039 cap. 00138, C.F. 04143541003, rappresentato dall'ing. Luciano Berarducci, in qualità di legale rappresentante dello stesso, il quale interviene nella stipula del presente atto anche in nome e per conto di RFI, giusta la sopraccitata procura speciale conferita in data 23/02/2011, con atto del Notaio Paolo Castellini, (allegata al presente atto sub "A");

### PREMESSO CHE:

1) i soggetti di cui sopra hanno convenuto di stipulare il presente Atto per disciplinare i rapporti tra RFI, proprietaria dell'elettrodotto AT 150 kV a servizio della tratta ferroviaria Alta Velocità Roma - Napoli, IRICAV UNO, progettista e realizzatore delle opere tramite il Consorzio SATURNO - nominato da TAV per la realizzazione dell'opera di cui trattasi - e la SNAM, proprietaria delle opere/impianti preesistenti interferite dal suddetto elettrodotto ed elencate nel successivo articolo 4;

2) tutte le opere di cui al presente atto sono state eseguite a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente, delle indicazioni, ove fornite, dei tecnici del COMUNE durante l'esecuzione dei lavori, ed in conformità agli elaborati tecnici che, firmati dalle parti, vengono allegati sub "B" alla presente convenzione, per formarne parte integrante e sostanziale;

3) i lavori sono stati completati da IRICAV UNO ed in data 12/09/05 è stato consegnato il Primo Lotto Funzionale della linea ferroviaria AV Roma-Napoli (Km. 12+000 – Km. 198+317) alla TAV, la quale ha contestualmente consegnato l'infrastruttura a RFI, che ne ha avviato l'esercizio commerciale in data 19/12/2005;

4) per lo stesso Primo Lotto Funzionale, schede 1034,1048/5,1083, è stato effettuato con esito positivo il Collaudo Finale Tecnico Amministrativo.

5) con atto a rogito del Notaio Paolo Castellini del 27 dicembre 2010 Rep. 76508/18737, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma 1 il 28 dicembre 2010 al n.39794 serie 1T, “TAV” è stata fusa per incorporazione, con effetto dal 31 dicembre 2010, nella “RETE FERROVIARIA ITALIANA – SOCIETA’ PER AZIONI” (RFI);

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse, gli atti ivi richiamati e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto, assumendo a tutti gli effetti valore di patto.

**Art. 2 - Oggetto della Convenzione**

La presente Convenzione disciplina l’assetto patrimoniale e le competenze gestionali conseguenti all’attraversamento, da parte dell’elettrodotto AT 150 kV, realizzato a servizio della tratta Alta Velocità Roma-Napoli, delle opere/impianti di proprietà del COMUNE preesistenti, di cui al successivo articolo 4;

**Art. 3 - Reciprocità**

Le parti concordano di regolare i loro rapporti secondo criteri di reciprocità tenendo alla massima semplificazione delle procedure.

Gli obblighi di IRICAV UNO sono circoscritti alla fase “transitoria”, cioè quella relativa alla costruzione delle opere in attraversamento.

Gli impegni di RFI e del COMUNE riguardano invece anche la fase “permanente”, cioè quella relativa all’assetto patrimoniale, alla gestione, all’esercizio ed alla manutenzione delle opere/impianti a partire dalla data di collaudo finale delle stesse.

RFI è responsabile della manutenzione delle opere in attraversamento.

Resta espressamente inteso e convenuto che, anche a seguito delle verifiche, delle prove e dei collaudi, IRICAV UNO, tramite il Consorzio SATURNO, resta responsabile, ad ogni effetto di Legge, della stabilità e della buona esecuzione delle opere eseguite dallo stesso, ai termini dell’articolo 1669 del Codice Civile.

**Art. 4 - Infrastrutture interferite dall’Elettrodotto 150Kv**

N°	Tipologia dell’ Infrastruttura	Scheda	Codice Opera	Palo
1	Acquedotto	<b>1505/4</b>	2T32T2 – LP20	67

2	Strada comunale Angelo Guerritore	<b>1507/1</b>	2T32T2 – LP20	
3	Strada Vicinale Lucciole	<b>1508/1</b>	2T32T2 – LP20	
4	Acquedotto	<b>1515/2</b>	2T32T2 – LP20	75
5	Strada vicinale Cannella	<b>1515/3</b>	2T32T2 – LP20	

#### **Art. 5 - Proprietà e Costituzione di Servitù sulle aree**

L'assetto patrimoniale è così definito:

- proprietà e servitù del COMUNE restano inalterate;
- è di proprietà RFI l'elettrodotto AT 150 kV., comprese le campate in attraversamento aereo.

Sono state asservite a favore di RFI le aree delle fasce di rispetto dell'elettrodotto 150 kV, comprese quelle in attraversamento di proprietà del COMUNE o già asservite alle preesistenti opere/impianti anch'esse di proprietà del COMUNE.

#### **Art. 6 - Canoni**

RFI ed il COMUNE si esentano reciprocamente dalla corresponsione di canoni relativamente alle interferenze di cui trattasi.

#### **Art. 7 - Sorveglianza e Manutenzione**

La sorveglianza ed i lavori di manutenzione/riparazione delle opere/impianti/infrastrutture in attraversamento saranno eseguiti a cura e spese del proprietario delle stesse. I suddetti lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dalla controparte, e la loro effettuazione dovrà avvenire senza che sia interrotto o rallentato, anche per breve tempo, l'esercizio della infrastruttura della controparte, salvo che per motivate esigenze tecniche.

#### **Art. 8 - Modifica o Spostamento opere in attraversamento**

Le parti si danno reciprocamente atto che le opere in attraversamento sono state realizzate in funzione dei prevedibili sviluppi futuri per cui il COMUNE non potrà avanzare nessuna pretesa a carico di RFI ed IRICAV UNO per eventuali diverse esigenze delle proprie linee/impianti/infrastrutture ed identicamente RFI non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti del COMUNE in conseguenza di futuri sviluppi della rete ferroviaria.

#### **Art. 9 - Manleva**

Il COMUNE si obbliga a tenere indenne RFI da responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare direttamente o indirettamente a persone, cose, ecc. dalla manutenzione degli impianti e delle opere di sua competenza;



RFI si obbliga a tenere indenne il COMUNE da qualunque danno che potesse derivare agli impianti/infrastrutture di quest'ultimo, alle persone e alle cose, a causa di incidenti dipendenti dalla manutenzione e dall'esercizio dell'elettrodotto a 150 kV, a servizio della Tratta AV Roma-Napoli.

#### **Art. 10 - Efficacia e durata della Convenzione**

Il presente atto diviene efficace a partire dalla data di sottoscrizione e la sua durata sarà pari a quella dell'esercizio delle opere di cui all'oggetto.

#### **Art. 11 - Informativa per la gestione dei dati di contratto**

Ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali relativi a ciascun contraente saranno inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli Istituti Bancari segnalati.

Le Parti si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto all'Art. 7 del suddetto D. Lgs..

Resta espressamente inteso che ciascuna Parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto sono le Parti così come costituite in testa alla presente Convenzione.

#### **Art. 12 - Disposizioni di legge vigenti**

Per quanto non previsto nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

#### **Art. 13 - Modalità fiscali**

Il presente Atto, non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale ed accedendo alla regolamentazione di diritti afferenti un'opera di Pubblica Utilità, sarà assoggettato all'imposta in misura fissa ai sensi dell'articolo 4 della parte seconda della tariffa allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con D. P. R. 26/04/1986 n°131, fatte salve tutte le altre normative vigenti in materia.

Tutte le spese di stipulazione, registrazione e di scritturazione della presente Convenzione e delle copie occorrenti, sono a totale carico di IRICAV UNO.

## **Art. 14 - Risoluzione delle controversie**

La definizione delle controversie insorte, nessuna esclusa, quale che sia la loro natura, inerente l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione è devoluta al Giudice Ordinario. Le parti, stabiliscono, d'accordo fra di loro, ed anche in deroga, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. civ., che il Foro competente per territorio è quello di Roma.

Il COMUNE elegge il proprio domicilio in **Capua, Piazza dei Giudici**;

RFI elegge il proprio domicilio in Roma, Piazza della Croce Rossa 1;

IRICAV UNO elegge il proprio domicilio in Roma, Via Salaria 1039.

Letto, approvato e sottoscritto in n. 4 originali, uno per ciascuna Parte ed uno per la registrazione presso la Agenzia delle Entrate .

Allegati:

Vengono allegati al presente atto e ne costituiscono parte integrante i seguenti elaborati:

**“A”** Procura speciale da Procura speciale da RFI a IRICAV UNO;

**“B”** Elaborati/schede interferenze attraversamenti aerei di cui all'articolo **4**;

Roma lì .....

Per IRICAV UNO

Per il COMUNE

**(in proprio e quale procuratore speciale di RFI)**

-----

-----

# CONVENZIONE

## TRA

- il **Comune di CAPUA** (di seguito denominato COMUNE), con sede legale in Capua in via ..... , rappresentato nel presente atto dall'ing. Francesco Greco nella sua qualità di responsabile del settore LL.PP., giusta delibera n. del C.C. in data

- la **Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.**, (nel seguito denominata per brevità "RFI") con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, cap. 00161, partita IVA e C.F. 01585570581, rappresentata nel presente atto dal Consorzio IRICAV-UNO, in qualità di procuratore speciale di RFI in virtù dei poteri conferiti con atto autenticato nella firma dal notaio Paolo Castellini in Roma in data 23 febbraio 2011, rep. 76704/18850, ed allegata al presente atto sub "A".

- il **Consorzio IRICAV UNO**, (di seguito denominato per brevità "IRICAV UNO"), con sede in Roma, via Salaria n°1039 cap. 00138, C.F. 04143541003, rappresentato dall'ing. Luciano Berarducci, in qualità di legale rappresentante dello stesso, il quale interviene nella stipula del presente atto anche in nome e per conto di RFI, giusta la sopraccitata procura speciale conferita in data 23/02/2011, con atto del Notaio Paolo Castellini, (allegata al presente atto sub "A");

### per

regolare i rapporti permanenti connessi con la risoluzione delle interferenze della linea Ferroviaria ad Alta Velocità Milano – Napoli, Tratta Roma Napoli, tra il Km 181+200 e il Km 183+400, di proprietà RFI con le tubazioni di proprietà del COMUNE (nel seguito genericamente denominate "IMPIANTI").

### PREMESSO CHE :

1) con Decreto Interministeriale n° 48/T del 30/04/1990 e con successivo contratto di programma del 23/01/1991 tra il Ministero dei Trasporti e l'Ente Ferrovie dello Stato, e con Decreti Interministeriali n° 71/T, n° 72/T, n° 73/T del 16/05/1991 il medesimo Ente è stato autorizzato a provvedere alla realizzazione del Sistema AV;

2) nell'ambito del programma triennale e decennale degli investimenti prioritari, la Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e Servizi per Azioni, oggi RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., succeduta in tutti i diritti, obblighi e rapporti al precedente Ente Ferrovie dello Stato è stata autorizzata a provvedere ad elaborare un piano di linee ferroviarie ad AV, all'uopo avvalendosi di apposito soggetto Concessionario, individuato nella TAV S.p.A.;

3) in attuazione della legge 25/03/1991 n. 98 ed in forza dell'atto di concessione in data

7/8/1991, Ferrovie dello Stato ha affidato in concessione alla TAV, tra l'altro, la progettazione esecutiva, la costruzione e lo sfruttamento economico della tratta ferroviaria AV Roma – Napoli, autorizzandola ad affidarne la progettazione esecutiva e la costruzione a General Contractor, quale soggetto in grado di assumere in proprio la piena ed esclusiva cura e responsabilità della completa realizzazione delle opere;

4) con Convenzione stipulata il 15/10/1991 TAV ha affidato ad IRICAV UNO, in qualità di General Contractor, l'esecuzione del progetto esecutivo e la realizzazione della nuova tratta Roma – Napoli;

5) in data 08/02/1994 è stato stipulato tra TAV ed IRICAV UNO l'Atto Integrativo alla Convenzione del 15/10/1991;

6) nell'ambito dei sopraccitati affidamenti IRICAV UNO deve provvedere altresì, a propria cura e spese, alla definizione della sistemazione delle opere interferenti con il progetto della tratta Roma – Napoli, con l'esclusione della risoluzione di eventuali interferenze elettromagnetiche che è stata posta in carico a TAV;

7) la linea ferroviaria ad AV/AC Milano – Napoli , tratta Roma – Napoli e le relative opere pertinenti interferisce, tra il km 181+200 e il km 183+400, con gli IMPIANTI del COMUNE riportati nell'elenco allegato sub “**B**”;

8) il progetto esecutivo di cui alla premessa precedente è stato approvato dal COMUNE con nota 18.11.1992 nella Conferenza dei servizi;

9) tutte le opere di cui al presente atto - riportate negli elaborati di cui all'allegato “**C**”- sono state eseguite a regola d'arte, in conformità agli elaborati tecnici approvati dalle parti prima dell'inizio dei lavori, nel rispetto delle leggi vigenti ed in particolare della normativa citata al successivo art. 5, nonché delle indicazioni fornite dai tecnici del COMUNE durante l'esecuzione dei lavori;

10) i lavori sono stati completati da IRICAV UNO ed in data 1 ottobre 1999, con nota prot. n. 256/1 il COMUNE ha certificato la risoluzione delle interferenze e la regolare entrata in esercizio delle condotte sostitutive (allegato “**D**”);

11) a fare data dal 1° luglio 2001 la titolarità dei diritti e delle obbligazioni — già facenti capo a Ferrovie dello Stato nella Convenzione stipulata in data 24 settembre 1991 tra Ferrovie dello Stato e TAV — è stata trasferita e permane in capo all'avente causa RFI;

12) in data 12/09/2005 IRICAV UNO ha consegnato il Primo Lotto Funzionale della linea

ferroviaria AV Roma – Napoli (km 12+000 – km 198+317) alla TAV la quale ha contestualmente consegnato l’infrastruttura ad RFI, che ne ha avviato l’esercizio;

13) per lo stesso Primo Lotto Funzionale è stato effettuato con esito positivo il Collaudo Finale Tecnico Amministrativo;

14) in data 30.07.2008 è stata sottoscritta tra TAV, IRICAV UNO e l’Amministrazione Comunale una convenzione riguardante la risoluzione delle interferenze tra la medesima linea ferroviaria e la Viabilità Comunale;

15) in data 27 dicembre 2010 la TAV è stata fusa per incorporazione in RFI, con efficacia giuridica 31 dicembre 2010, con atto del Notaio Paolo Castellini di Roma Rep. 76508/18837;

16) successivamente alla conclusione dei lavori, i soggetti interessati hanno convenuto di stipulare il presente Atto per disciplinare i rapporti tra RFI, proprietaria della Linea Ferroviaria ad Alta Velocità Milano-Napoli, il COMUNE, proprietario degli IMPIANTI interferiti dalla Linea Ferroviaria ed elencati nel documento allegato sub “B” e IRICAV UNO, progettista e realizzatore delle opere di adeguamento di detti IMPIANTI tramite Società Conferitarie.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **ART. 1**

##### **Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto assumendo a tutti gli effetti valore di patto.

#### **ARTICOLO 2**

##### **Oggetto della Convenzione**

La presente Convenzione disciplina l’assetto patrimoniale e le competenze gestionali conseguenti all’adeguamento degli IMPIANTI preesistenti del COMUNE ed interferenti con le opere della Linea Ferroviaria ad Alta Velocità Milano-Napoli, tratta Roma-Napoli, di cui all’elenco allegato sub “B” ed agli elaborati di Progetto “Come Costruito” allegati sub “C”.

#### **ARTICOLO 3**

##### **Impegni di IRICAV UNO e RFI**

Gli obblighi di IRICAV UNO sono circoscritti alla realizzazione delle opere in attraversamento di cui all’articolo precedente.

Gli impegni di RFI e del COMUNE riguardano la fase “permanente”, cioè quella relativa

all'assetto patrimoniale, alla gestione, all'esercizio ed alla manutenzione degli IMPIANTI a partire dalla data di collaudo finale degli stessi.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Reciprocità**

Le parti concordano di regolare i loro rapporti secondo criteri di reciprocità tenendo alla massima semplificazione delle procedure.

#### **ARTICOLO 5**

##### **Normativa di riferimento**

Le opere di risoluzione delle interferenze in oggetto sono state realizzate nel rispetto delle norme di legge vigenti norme di legge ed in conformità ai dettami del Decreto Ministeriale n°2445 del 23 febbraio 1971.

#### **ARTICOLO 6**

##### **Canoni**

Il COMUNE e RFI si esonerano vicendevolmente dal pagamento dei canoni compensativi, degli oneri di carattere continuativo relativamente alle interferenze di cui alla presente Convenzione e delle loro eventuali future varianti.

#### **ARTICOLO 7**

##### **Trasferimenti di proprietà ed assetto patrimoniale**

IRICAV UNO, per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 2 ha acquisito, a propria cura e spese, le aree necessarie con appositi atti i cui effetti sono stati posti in capo a RFI, per essere successivamente trasferiti, sempre a cura e spese di IRICAV UNO, agli Enti destinatari finali.

Pertanto, con la sottoscrizione della presente convenzione, il COMUNE dà atto ad IRICAV UNO dell'avvenuto svolgimento di tutte le attività connesse.

Resta inteso che alla formalizzazione dei relativi atti notarili interverranno procuratori del COMUNE e procuratori di RFI.

L'assetto patrimoniale è così definito:

Sono di proprietà del COMUNE i nuovi IMPIANTI realizzati per la risoluzione delle interferenze.

Sono di proprietà RFI tutte le opere ferroviarie ed opere accessorie nonché tutte le aree di sedime all'interno della recinzione ferroviaria, per le quali viene concesso al COMUNE il solo

diritto d'uso.

## **ARTICOLO 8**

### **Responsabilità delle Opere Eseguite**

Resta espressamente inteso e convenuto che, anche a seguito delle verifiche, delle prove e dei collaudi, IRICAV UNO resta responsabile, ad ogni effetto di legge, della stabilità e della buona esecuzione delle opere eseguite dallo stesso, ai termini dell'articolo 1669 del Codice Civile.

## **ARTICOLO 9**

### **Collaudi ed assunzione in gestione dai destinatari finali**

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti si danno reciprocamente atto che tutte le opere di cui al precedente art. 2 sono state positivamente verificate, collaudate e consegnate da IRICAV UNO all'Ente destinatario finale/proprietario, in accordo con quanto specificato all'art. 7.

## **ARTICOLO 10**

### **Gestione dell'esercizio, sorveglianza e manutenzione**

RFI provvederà, responsabilmente e tempestivamente, alla sorveglianza ed all'accurata e completa manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti di sua proprietà, così come definita all'art. 7.

Il COMUNE provvederà responsabilmente e tempestivamente alla sorveglianza ed all'accurata e completa manutenzione ordinaria e straordinaria degli IMPIANTI di sua proprietà, così come definito al precedente art. 7.

I suddetti lavori, nei casi in cui possano interferire con il regolare esercizio degli impianti della controparte, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla controparte stessa, a seguito di domanda scritta da presentare con adeguato anticipo rispetto alla data programmata di inizio lavori.

La richiesta di autorizzazione dovrà contenere l'indicazione della data di inizio e della data di conclusione prevista per l'intervento, nonché dei dati relativi alla natura dell'intervento stesso ed all'impianto oggetto di manutenzione.

La controparte si obbliga a dare risposta scritta entro e non oltre 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di autorizzazione, specificati i termini, le modalità e formulando eventuali prescrizioni per l'esecuzione dell'intervento.

L'intervento dovrà avvenire senza che sia interrotto o rallentato, anche per breve tempo,

l'esercizio della infrastruttura della controparte, salvo che per motivate esigenze tecniche.

Il personale del COMUNE e dei soggetti da esso incaricati che per esigenze di manutenzione debbano accedere ai beni di proprietà o comunque in uso a RFI, sono tenuti all'osservanza del Regolamento di Polizia Ferroviaria di cui al DPR 11 luglio 1980 n. 753, delle vigenti norme antinfortunistiche e delle norme a tutela dell'incolumità di terzi.

Qualora una delle parti – RFI o il COMUNE – in merito agli obblighi di manutenzione, rilevasse inadempienze della controparte tali da compromettere la stabilità dell'opera o la sicurezza o la regolarità dei propri impianti, ne darà comunicazione scritta alla controparte stessa la quale si obbliga fin d'ora a provvedere tempestivamente, e comunque non oltre il termine che le sarà indicato, ad eliminare le deficienze riscontrate.

Nel caso in cui i lavori di cui sopra non siano eseguiti tempestivamente, tutte le spese saranno addebitate al contraente inadempiente che, mentre sin d'ora ne autorizza l'esecuzione, si obbliga a rimborsare prontamente quanto speso e documentato.

Entro la fine di ogni anno successivo a quello nel quale è stato attivato l'impianto, il COMUNE provvederà, laddove previsto, alle verifiche di cui al par. 10.5 del DM 2445, redigerà ed inoltrerà, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, l'apposito verbale all'indirizzo eletto da RFI e riportato all'art. 18 del presente atto.

## **ARTICOLO 11**

### **Modifica e Spostamento opere in attraversamento**

Le parti si danno reciprocamente atto che le opere in attraversamento sono state realizzate in funzione dei prevedibili sviluppi futuri per cui il COMUNE non potrà avanzare nessuna pretesa a carico di RFI ed IRICAV UNO per eventuali diverse esigenze delle proprie linee ed identicamente RFI non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti del COMUNE in conseguenza di futuri sviluppi della linea ferroviaria di cui trattasi.

## **ARTICOLO 12**

### **Malleva**

Il COMUNE si obbliga a sollevare da qualsiasi responsabilità RFI e IRICAV UNO, ciascuno per quanto di propria competenza, per eventuali danni che dovessero derivare direttamente o indirettamente a persone, cose, ecc. dalla manutenzione degli IMPIANTI o dal loro esercizio.

RFI si obbliga a tenere indenne il COMUNE da qualunque danno che potesse derivare agli IMPIANTI di quest'ultimo, alle persone e alle cose, a causa di incidenti dipendenti dalla



manutenzione della tratta AV.

### **ARTICOLO 13**

#### **Coordinamento**

Al fine di ottimizzare l'interfaccia tra RFI e il COMUNE, le parti indicano sin d'ora nei seguenti Uffici i referenti tecnici locali per ogni esigenza di informazione e coordinamento in merito alle attività di manutenzione:

per RFI \_\_\_\_\_:                      PER il COMUNE \_\_\_\_\_;

### **ARTICOLO 14**

#### **Durata della Convenzione**

Il presente atto diviene efficace a partire dalla data di sottoscrizione e la sua durata sarà pari a quella dell'esercizio delle opere di cui all'oggetto della presente Convenzione.

### **ARTICOLO 15**

#### **Informativa per la gestione dei dati di contratto**

Ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali relativi a ciascun contraente saranno inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli Istituti Bancari segnalati.

Le Parti si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto all'Art. 7 del suddetto D. Lgs..

Resta espressamente inteso che ciascuna Parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto sono le Parti così come costituite in testa alla presente Convenzione.

### **ARTICOLO 16**

#### **Disposizioni di leggi vigenti**

Per quanto non previsto nel presente atto valgono le disposizioni di leggi vigenti in materia.

### **ARTICOLO 17**

#### **Modalità fiscali**

Il presente Atto, non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale ed accedendo alla regolamentazione di diritti afferenti ad un'opera di Pubblica Utilità, sarà assoggettato all'imposta in misura fissa ai sensi dell'articolo 4 della parte seconda della tariffa allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con D.P.R. 26/04/1986 n° 131, fatte salve tutte le altre normative vigenti in materia.

Tutte le spese di stipula, registrazione e di scritturazione della presente Convenzione e delle copie occorrenti, sono a totale carico di IRICAV UNO.

## **ARTICOLO 18**

### **Risoluzione delle controversie**

La definizione delle controversie insorte, nessuna esclusa, quale che sia la loro natura, inerente l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione è devoluta al Giudice Ordinario.

Le parti, stabiliscono, d'accordo fra di loro, ed anche in deroga, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. civ., che il Foro competente per territorio è quello di Roma.

RFI elegge il proprio domicilio in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1;

IRICAV UNO elegge il proprio domicilio in Roma, Via Salaria, n.1039;

Il COMUNE elegge il proprio domicilio in **Capua, Piazza dei Giudici.**

Allegati:

all. "A" – Procura speciale da RFI a IRICAV UNO;

all. "B" – Elenco delle interferenze;

all. "C" – Elaborati del Progetto "Come Costruito";

all. "D" – Certificato risoluzione delle interferenze .

Letto, approvato e sottoscritto in quattro originali, uno per ciascuna Parte ed uno per la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

.....addì .....

Per IRICAV UNO

Per il COMUNE

(in proprio e quale procuratore speciale di RFI)

---

---

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

. CHE la presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni consecutivi  
Li 06.05.2011

**IL Responsabile del Servizio**  
**F.to dr. Giuseppe Turriziani**

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dal municipio, li 06.05.2011

**Il Responsabile del Servizio**  
**Dr. Giuseppe Turriziani**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

- Che la presente deliberazione:  
E' stata comunicata con lettera n.° 7659 in data 06.05.2011 ai sigg. capigruppo consiliari come prescritto dall'art.125 del D. Lgs. 267/2000
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Capua, li \_\_\_\_\_

**IL Responsabile del Servizio**  
**dott. Giuseppe Turriziani**